

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3530 del 2020, proposto da Ci. Af., Ma. Ba., Fe. Ba., Cl. Bo., Ol. Ca., Gi. Ce., Fe. Ch., Lo. Ci., Ga. De Ce., Gi. De Fe., Va. De Ro., Ro. Di Gi., Sa. Do., Ro. An. Es., Gi. Fa., Gi. Fu., Da. Ga., Al. Im. Ig., Ad. Im., Ge. Io., Ma. Iu., Ga. Ma., Ma. Gr. Ma., Au. Ma., Em. Mi., Ma. Gr. Na., Ga. Nu., Sa. Ra., Mi. Ra., Al. Re. Io., Gi. An. Pi. Ro., Ve. Ru., An. Ch. Sa., Ch. Se., La. St., Jo. Su., An. Tu., Si. Va., Fi. Vi., rappresentati e difesi dall'avv. Michele Bonetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università degli Studi Napoli Federico II, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale presso la pec di questa e domicilio fisico ex lege in Napoli alla via Diaz n. 11;

nei confronti

Ma. Mo. e Pa. Ge., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- 1.della graduatoria finale di merito pubblicata in data 11 settembre 2020;
- 2.del primo scorrimento della graduatoria finale di merito pubblicato in data 25 settembre 2020;
- 3.del secondo scorrimento della graduatoria finale di merito pubblicato in data 1° ottobre 2020;
- 4.del terzo scorrimento della graduatoria finale di merito pubblicato in data 8 ottobre 2020;
- 5.dei successivi scorrimenti della graduatoria finale di merito, nella parte in cui non consentano l'immatricolazione dei ricorrenti;
- 6.del bando di concorso per l'ammissione al corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche dell'Università di Napoli "Federico II" per l'a.a. 2020/2021, pubblicato con Decreto Rettorale n. 2329

del 10 luglio 2020;

7.del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004;

8.del decreto del MIUR del 16.03.2007;

9.del decreto del M.U.R. del 7 gennaio 2020, prot. n. 6;

10.del D.D. n. 58 del 26 maggio 2020 del Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici, citato nel bando, "con il quale è stata resa nota, per l'a.a. 2020/2021, la programmazione dell'accesso ed il numero degli iscrivibili per l'ammissione al corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche";

11.del D.D. n. 135 del 22 maggio 2020 del Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici, nella parte in cui anche interpretata limita il diritto allo studio dei ricorrenti e comunque permette l'istituzione dell'accesso programmato per il corso di laurea di cui trattasi;

12.della Relazione al Senato Accademico trasmessa in data 19 giugno 2020 avente ad oggetto "programmazione degli accessi ai corsi di studio, per l'a.a. 2020/2021, a livello locale", nella parte in cui anche interpretata limita il diritto allo studio dei ricorrenti e comunque permette l'istituzione dell'accesso programmato per il corso di laurea di cui trattasi;

13.della nota dirigenziale prot. n. 40938 del 20 maggio 2020, nella parte in cui anche interpretata limita il diritto allo studio dei ricorrenti e comunque permette l'istituzione dell'accesso programmato per il corso di laurea di cui trattasi;

14.delle delibere, adottate nelle sedute del 29 giugno 2020, del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Napoli "Federico II", citate nel bando, "con le quali sono state approvate le determinazioni assunte dalle Strutture Didattiche relative alla programmazione degli accessi, per l'a.a. 2020/2021, a livello locale dei corsi di studio, fra i quali quello concernente il corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche";

15.dello Statuto dell'Ateneo di Napoli "Federico II", nella parte in cui anche interpretata limita il diritto allo studio dei ricorrenti e comunque permette l'istituzione dell'accesso programmato per il corso di laurea di cui trattasi;

16.del Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università di Napoli "Federico II", nella parte in cui anche interpretata limita il diritto allo studio dei ricorrenti e comunque permette l'istituzione

dell'accesso programmato per il corso di laurea di cui trattasi;
17.del Regolamento Didattico del corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, nella parte in cui anche interpretata limita il diritto allo studio dei ricorrenti e comunque permette l'istituzione dell'accesso programmato per il corso di laurea di cui trattasi;

18.del Manifesto degli Studi del corso di laurea in parola, nella parte in cui anche interpretata limita il diritto allo studio dei ricorrenti e comunque permette l'istituzione dell'accesso programmato per il corso di laurea di cui trattasi;

19.di ogni altro atto presupposto o successivo, prodromico, consequenziale o comunque connesso a quelli impugnati, anche se non conosciuto ed anche nella parte in cui interpretato non consente l'immatricolazione dei ricorrenti e permette l'istituzione dell'accesso programmato ai corsi di laurea di cui in parola e che verrà immancabilmente travolto dalla caducazione di atti precedenti e connessi e di tutti gli atti depositati;

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2 c.p.a. dell'amministrazione intimata all'adozione del relativo provvedimento di ammissione dei ricorrenti al corso di laurea per cui è causa nonché alla apertura dei corsi di laurea della facoltà di medicina e psicologia indebitamente sottoposti al numero chiuso

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II";

Visti tutti gli atti della causa;

Giudice relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2021 - tenuta ai sensi dell'art. 4 del d.l. 30 aprile 2020 n. 28, convertito con modificazioni in l. 25 giugno 2020 n. 70, dell'art. 25 d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, in l. 18 dicembre 2020 n. 176, dell'art. 1, comma 17, del d.l. 31 dicembre 2020 n. 183 e del DPCS del 28/12/2020 - la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Fatto

Con ricorso notificato in data 09/10/2020 e depositato 13/10/2020, i ricorrenti esponevano in fatto:

- che l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" aveva emanato, in data 10 luglio 2020, il bando (decreto rettorale n. 2329) relativo alle modalità di ammissione al corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche, facoltà non scientifica, disponendone l'accesso programmato;
- che il numero dei posti banditi, ai sensi dell'art. 1 del bando, era stato determinato in 400, dei quali 15 riservati a cittadini extracomunitari residenti all'estero;
- che costituiva un dato di particolare rilevanza l'istituzione dell'accesso programmato per un corso di laurea privo di laboratori e di necessità tecniche e che dunque a priori non avrebbe dovuto essere a numero chiuso;
- che l'Ateneo aveva previsto, per l'anno accademico 2020/2021, che la selezione dei soggetti ammessi al corso di laurea avvenisse in virtù del solo voto di maturità;
- che gli odierni ricorrenti si erano tutti regolarmente iscritti alla procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 3 del bando, entro il 4 settembre 2020;
- che, alla pubblicazione della graduatoria, intervenuta in data 11 settembre 2020, avevano preso contezza di non essere annoverati tra i vincitori della selezione che potevano procedere all'immatricolazione;
- che i ricorrenti erano stati esclusi dal corso di laurea ambito esclusivamente in virtù del voto di maturità conseguito.

Tanto premesso in fatto i ricorrenti articolavano plurime censure di legittimità, sotto il profilo della violazione di legge e dell'eccesso di potere, declinato secondo varie figure sintomatiche.

Con ordinanza del 13/11/2020 n. 2099 l'istanza cautelare di sospensiva veniva accolta.

I ricorrenti, con memoria depositata in data 21 dicembre 2020, rappresentavano di essere stati tutti iscritti al Corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II", per l'a.a. 2020/2021, in esecuzione dell'ordinanza anzidetta, con conseguente necessità del consolidamento della loro posizione.

All'udienza pubblica del 25 gennaio 2021 - tenuta ai sensi dell'[art. 4 del d.l. 30 aprile 2020 n. 28](#), convertito con modificazioni in [l. 25 giugno 2020 n. 70](#), dell'art. 25 [d.l. 28 ottobre 2020 n. 137](#), convertito, con modificazioni, in [l. 18 dicembre 2020 n. 176](#), dell'art. 1, comma 17, del [d.l. 31 dicembre 2020 n. 183](#) e del DPCS del [28/12/2020](#) - la causa passava in decisione.

Diritto

Il ricorso è in parte fondato e va accolto per quanto di ragione.

Vanno in primo luogo disattese le censure articolate nel secondo e terzo motivo di ricorso dalla difesa attorea - che vengono scrutinati prioritariamente per la natura pregiudiziale della questione che essi pongono - in ordine all'istituzione al corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, risultando conforme tale previsione al dettato legislativo di cui all'[art. 2, comma 1, della l.](#)

02/08/1999 n. 264 (Norme in materia di accessi ai corsi universitari), il quale prevede che le Università possono programmare gli accessi per i corsi di laurea per i quali "l'ordinamento didattico preveda l'utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici o comunque di posti-studio personalizzati". Nel caso del corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, presso l'Università degli Studi "Federico II", l'istituzione del numero programmato a livello locale è giustificata dall'esigenza connessa allo svolgimento di attività didattiche interattive e laboratori di alta specializzazione in piccoli gruppi e di verifica mirata dell'acquisizione delle conoscenze e competenze (cfr. regolamento del corso di studi, all. n. 3 della produzione documentale del 03/11/2020; cfr. anche, per un precedente su fattispecie analoga, TAR Lazio del 12/10/2020 n. 10381).

Del resto, è noto che, in tema di autonomia universitaria, la Corte Costituzionale, sulla premessa che l'accesso ai corsi universitari è materia di legge, ha chiarito che "secondo la Costituzione, l'ordinamento della pubblica istruzione è dunque unitario ma l'unità è assicurata, per il sistema scolastico in genere, da "norme generali" dettate dalla Repubblica; in specie, per il sistema universitario, in quanto costituito da "ordinamenti autonomi", da "limiti stabiliti dalle leggi dello Stato". Gli "ordinamenti autonomi" delle università, cui la legge, secondo l'art. 33 della Costituzione, deve fare da cornice, non possono considerarsi soltanto sotto l'aspetto organizzativo interno, manifestantesi in amministrazione e in normazione statutaria e regolamentare. Per l'anzidetto rapporto di necessaria reciproca implicazione, l'organizzazione deve considerarsi anche sul suo lato funzionale esterno, coinvolgente i diritti e incidente su di essi. La necessità di leggi dello Stato, quali limiti dell'autonomia ordinamentale universitaria, vale pertanto sia per l'aspetto organizzativo, sia, a maggior ragione, per l'aspetto funzionale che coinvolge i diritti di accesso alle prestazioni.", cosicché è innegabile che "...l'organizzazione dell'università, come servizio pubblico, da una parte, coinvolge diritti costituzionali della persona umana come il diritto alla propria formazione culturale (art. 2 della Costituzione) e quello alle proprie scelte professionali (art. 4 della Costituzione), a sua volta mezzo essenziale di sviluppo della personalità (sentenza n. 61 del 1965) e, dall'altra parte, implica decisioni pubbliche d'insieme, inerenti alla determinazione delle risorse necessarie per il funzionamento delle istituzioni scolastiche in genere e universitarie in specie, che influisce sulle prestazioni da esse erogabili. La conclusione che ne deriva è che i criteri di accesso all'università, e dunque anche la previsione del *numerus clausus*, non possono legittimamente risalire ad altre fonti, diverse da quella legislativa" (Corte Costituzionale, 27 novembre 1998, n. 383).

Il che si traduce nella possibilità, per ciascun Ateneo, di procedere all'istituzione dei corsi a numero programmato mediante la propria regolamentazione interna, sempre che ne ricorrano i presupposti richiesti dalla legge, come è avvenuto, appunto, nel caso di specie per il corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche.

Ciò posto, restano da esaminare le censure di cui al primo motivo di ricorso. Riguardo ad esse, il Collegio ritiene di confermare quanto già osservato in sede cautelare circa la irragionevolezza

della determinazione assunta dall'Ateneo con la deliberazione del Senato Accademico del 29/06/2020, poi trasfusa nel bando di concorso di cui al Decreto Rettorale 2020/2329 del 10/07/2020, di individuare, per l'accesso al corso di laurea in parola, per l'anno accademico 2020/2021, un criterio selettivo incentrato sul solo voto conseguito all'esame di stato, risultando detta determinazione in aperto contrasto con l'art. 4, comma 1, della l. 2 agosto 1999 n. 264, il quale prescrive, sia per i corsi di laurea a numero programmato a livello nazionale che per i corsi di laurea a numero programmato istituiti dalle singole università, nei casi di cui all'art. 2 della citata l. n. 264/1999, che l'ammissione ai predetti corsi di laurea avvenga "[...]previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi [...]".

La determinazione in parola non appare giustificata, inoltre, neppure specificamente dalla situazione di emergenza sanitaria determinata dalla pandemia da COVID-19, in considerazione sia della data in cui è stata assunta (seduta del Senato Accademico del 29/06/2020, bando rettorale del 10/07/2020) sia della circostanza che, per l'anno accademico 2020/2021, sono state predisposte e si sono svolte, prevalentemente nel corso del mese di settembre 2020 e anche con modalità a distanza, molteplici prove di accesso ai corsi di laurea a numero programmato di livello nazionale e di livello locale, in quanto istituiti ad iniziativa dei singoli atenei (e, tra questi, anche dell'ateneo federiciano, cfr. la citata deliberazione del Senato Accademico per i corsi di laurea in Biologia, Biotecnologie molecolari ed industriali, Chimica, Ingegneria Meccatronica, Hospitality Management).

Il ricorso, dunque, sotto questo esclusivo profilo, va accolto, con conseguente consolidamento delle posizioni dei ricorrenti per le superiori considerazioni.

Per l'effetto, dunque, gli atti impugnati vanno caducati nella parte in cui hanno previsto che l'accesso numero programmato al corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche per l'anno accademico 2020/2021 avvenisse secondo un metodo selettivo fondato esclusivamente sul voto conseguito all'esame di Stato e non invece, come prescritto dal legislatore, "[...]previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi [...]" (art. 4, comma 1, l. n. 264/1999); mentre per il resto il ricorso va respinto.

Avuto riguardo alla novità della questione e alla peculiarità della vicenda, legata alla contingente emergenza sanitaria, si stima equo compensare tra le parti le spese di giudizio.

PQM

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

a) accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati nella parte in cui hanno previsto che l'accesso numero programmato al corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche

per l'anno accademico 2020/2021 avvenisse secondo un metodo selettivo fondato esclusivamente sul voto conseguito all'esame di Stato, con conseguente consolidamento della posizione dei ricorrenti;

b)per il resto lo rigetta;

c)compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente

Ida Raiola, Consigliere, Estensore

Luca Cestaro, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 22 FEB. 2021.

Massime Correlate